

Delibera n. 295 del 21 luglio 2026

Oggetto: trasparenza dei contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale, locale, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.

Visto

l'art. 4, co. 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 «*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*» che dispone, nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai titolari di cariche elettive per un importo che nell'anno superi euro tremila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, che il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve siano tenuti a farne dichiarazione congiunta;

Visto

l'art. 2, co. 1, n. 3) della legge 5 luglio 1982, n. 441 «*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*» che prescrive per i titolari di cariche elettive il deposito delle dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale nonché gli artt. 8 ss. che disciplinano il relativo regime di conoscibilità;

Visto

l'art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 «*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*» nella parte in cui dispone che le dichiarazioni di cui all'art. 2, co. 1, n. 3), della legge n. 441/1982, concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, con allegato il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, debbano essere trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione al Collegio regionale di garanzia elettorale che ne cura la pubblicità;

Visto

l'art. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*» che



contiene disposizioni volte ad assicurare la trasparenza delle donazioni in favore di partiti o movimenti politici;

Visto

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»* e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 14, co. 1, lett. f) secondo cui sono pubblicate *“le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. [...]”*;

Vista

la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»* e il relativo allegato 1) nella parte in cui elenca gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista

la determinazione ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017, *«Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come specificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»* e, in particolare, la parte in cui esclude dagli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;

Vista

la delibera ANAC n. 537 del 17 giugno 2020 *«Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»*» nella parte in cui ha previsto che l'obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, laddove assumano un incarico in un organo politico di secondo livello nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei

Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al Capo V del Titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, è il medesimo di quello già applicato nei Comuni dai quali provengono i componenti, eletti o nominati, degli organi dell'ente di secondo livello.

Visto

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito “RGPD”);

Visto

il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto

il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436, recante «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*»

Considerato

che è pervenuta una richiesta di parere ad ANAC da parte di un Consiglio regionale, trasmessa anche al Garante per la protezione dei dati personali, riguardante le modalità di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dei contributi ricevuti da alcuni Consiglieri regionali per la propria campagna elettorale;

Tenuto conto

che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 febbraio 2026, ha valutato di fornire indicazioni di carattere generale alle amministrazioni sul tema posto all'attenzione dell'Autorità, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, anche rispetto ai titolari di cariche elettive di livello statale e locale;

Vista

l'approvazione preliminare della delibera da parte del Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 10 giugno 2026;



Tenuto conto

che in data 3 luglio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c) e 58, par. 3, lett. b), del RGPD, ha espresso parere favorevole sulla bozza della presente delibera approvata da parte del Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 10 giugno 2026 (parere acquisito da ANAC con prot. n. 66218 del 08/07/2026);

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera

Premessa

L'Autorità ha ricevuto una richiesta di parere da parte di un Consiglio Regionale avente ad oggetto la trasparenza da assicurare, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, ai contributi ricevuti a sostegno della campagna elettorale di alcuni Consiglieri regionali eletti.

In particolare, è stato chiesto se devono essere oggetto di pubblicazione i nominativi dei soggetti – persone fisiche e giuridiche - che hanno effettuato erogazioni liberali per le spese elettorali di un candidato eletto o se il bilanciamento tra esigenze di trasparenza e riservatezza dei terzi debba risolversi a favore della riservatezza e quindi la pubblicazione debba realizzarsi con l'oscuramento dei nominativi dei donatori.

Quadro normativo di riferimento

Con riguardo ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali sono tenuti a pubblicare, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, le dichiarazioni reddituali e patrimoniali limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Tale disposizione nel definire i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, rinvia all'art. 2 della legge n. 441/1982 che, a sua volta, tra i documenti da depositare, entro tre mesi dalla proclamazione, annovera anche le dichiarazioni concernenti *“le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte”* (art. 2, co. 1, n. 3).

Precisa, inoltre, che alle dichiarazioni del n. 3) devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'art. 4, co. 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Ai sensi delle richiamate disposizioni della legge n. 659/1981, le dichiarazioni sono rese nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai titolari di cariche elettive per un importo che nell'anno superi tremila euro, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi. La dichiarazione è resa in forma congiunta, sottoscrivendo un unico documento, sia del soggetto che li eroga che del soggetto che li riceve. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati.

A completamento del quadro normativo deve, infine, considerarsi l'art. 7, comma 6, della legge n. 515/1993 nella parte in cui dispone che le dichiarazioni dell'art. 2, co. 1, n. 3), della legge n. 441/1982 devono essere trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione al Collegio regionale di garanzia elettorale che ne cura la pubblicità.

Il successivo art. 14, comma 1, della legge n. 515/1993, rubricato «*Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*» stabilisce che il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità. Dichiarazioni e rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio (comma 2, ivi).

Le disposizioni della legge n. 515/1993, prima applicabili ai soli candidati al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono state estese anche ai candidati delle elezioni dei Consigli Regionali (legge 23 febbraio 1995, n. 43, art. 5) e delle amministrazioni comunali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (legge 6 luglio 2012, n. 96, art. 13).

Obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti e contenuti delle stesse

Il quadro normativo illustrato evidenzia che l'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 – con il rinvio operato alla legge n. 441/1982 che, a sua volta, rinvia alla legge n. 659/1981 – ha introdotto, per i titolari di cariche elettive di livello statale, regionale, locale, un obbligo in capo alle amministrazioni di pubblicare le dichiarazioni, congiunte o singole, per importi ricevuti a sostegno della campagna elettorale superiori nell'anno a tremila euro.

Le dichiarazioni, unitamente alle altre dichiarazioni previste dalla lettera f) - dichiarazione reddituale, patrimoniale, dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale - devono essere pubblicate entro tre mesi dalla elezione nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione di primo livello “*Organizzazione*” del sito istituzionale dell’amministrazione.

L’Autorità, nell’Allegato 1 alla delibera n. 1310/2016, ha illustrato i dati da pubblicare riferiti agli organi di indirizzo politico indicando espressamente, tra le informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente, le “*copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell’anno superi 5.000*” (n.d.r. oggi tremila euro).

Nel confermare la sussistenza dell’obbligo di pubblicare dette dichiarazioni, con riferimento ai dati da inserire nelle stesse ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013, l’Autorità precisa che queste devono sempre riportare l’importo del finanziamento o contributo erogato in favore del soggetto eletto, sia da parte di persona fisica che di quella giuridica. Resta fermo che la pubblicazione è prevista solo per un importo ricevuto che nell’anno superi tremila euro.

Quanto al nominativo del soggetto erogatore persona fisica, si tratta di un dato idoneo a rivelare opinioni politiche e, quindi, di natura sensibile, che di conseguenza rientra nelle «categorie particolari di dati personali» di cui all’art. 9, par. 1, del RGPD a cui si applica lo speciale regime di tutele e garanzie contenute nell’art. 2-sexies del Codice. Rilevano, inoltre, le disposizioni a tutela dei dati personali contenute nel medesimo decreto legislativo n. 33/2013, fra cui in primo luogo l’art. 1, comma 2, che, nel disciplinare il “principio generale di trasparenza”, richiama il rispetto delle disposizioni in materia, fra l’altro, di protezione dei dati personali.

Il successivo art. 7-bis del d.lgs. n. 33/2013 aggiunge che la pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (co. 2). Il medesimo articolo dispone, inoltre, che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se di natura sensibile (oggi rientranti nelle “categorie particolari” di dati di cui all’art. 9 del RGPD) o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (co. 4). D’altronde, per i dati sensibili (come

quelli riguardanti le opinioni politiche), il legislatore ha anche previsto specifiche garanzie e la circostanza che non debbano essere oggetto di indicizzazione e rintracciabilità tramite i motori di ricerca web, nonché di riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (art. 7-bis, comma 1).

Tanto richiamato, al fine dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza dei contributi erogati ai componenti degli organi di indirizzo politico per la propaganda elettorale assicurando, nel contempo, il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di natura sensibile dei terzi che vi hanno contribuito, in conformità ai principi di necessità e minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD), l'Autorità ritiene che la pubblicazione delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti, in caso di donazione da parte di persona fisica, debba realizzarsi previo oscuramento del nominativo del donatore e con l'inserimento della sola dicitura "persona fisica".

Tale soluzione non osta alla trasparenza circa la provenienza dei finanziamenti utilizzati dal candidato per la campagna elettorale, essendo riconosciuta la possibilità di conoscere i nominativi dei donatori sulla base delle vigenti disposizioni che ne consentono l'ostensibilità, ad esempio mediante istanza di accesso civico generalizzato, come indicato dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. provv. n. 309 del 24 maggio 2025, doc. web n. 10143703), nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD), senza fornire informazioni eccedenti e non necessarie rispetto all'interesse pubblico sottostante (es.: data di nascita, residenza, contatti telefonici o e-mail, codici fiscali e P. IVA, dati bancari, ecc.).

A tal riguardo, le amministrazioni avranno cura di indicare espressamente, nella stessa sezione "*Amministrazione trasparente*" - sottosezione di primo livello "*Organizzazione*" del proprio sito istituzionale, dove le dichiarazioni sui contributi erogati sono pubblicate - che è possibile visionare i dati oscurati mediante la messa a disposizione a coloro che ne facciano richiesta, secondo le regole in materia di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 (ferme restando le altre forme di accesso riconosciute dalla legge).

Resta fermo che i dati personali ricevuti tramite l'accesso sono trattati in ogni caso nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei limiti agli ulteriori trattamenti previsti dall'art. 7-bis, co. 1, del d. lgs. n. 33/2013 che sottrae i dati sensibili dal riutilizzo.

Diversamente, le informazioni riferite a persone giuridiche, società, comitati, associazioni o enti in generale, non rientrano nella definizione di “dato personale” secondo l’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD riguardante le sole “persone fisiche”. Ne discende che, per le informazioni riguardanti questi soggetti non rilevano esigenze di protezione dei dati personali e, quindi, le dichiarazioni relative ai contributi erogati sono pubblicate con l’indicazione della denominazione della persona giuridica o dell’ente. Fanno eccezione le informazioni relative alle imprese individuali, che possono costituire dati personali se consentono l’identificazione di una persona fisica.

Si precisa da ultimo che sono esclusi dall’obbligo di pubblicare le dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti a sostegno della campagna elettorale i componenti degli organi di indirizzo politico eletti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ai quali non trovano applicazione gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.

L’esclusione opera anche laddove i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti assumano un incarico in un organo politico di secondo livello (Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di comuni, Consorzi di enti locali e altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, cfr. delibera ANAC n. 537 del 17 giugno 2020).

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio dell’Autorità

Delibera

La pubblicazione da effettuare ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d. lgs. n. 33/2013 riguardante le dichiarazioni di cui agli articoli 2, co. 1, n. 3, della l. n. 441/1982 e 4, co. 3, della legge n. 659/1981 relative agli eventuali contributi ricevuti dai titolari di cariche elettive di livello statale, regionale, locale a supporto della propaganda elettorale, deve realizzarsi:

- per le persone fisiche e le imprese con ditta individuale, con l’indicazione dell’importo del contributo erogato (se superiore a euro tremila nell’anno) e, nel rispetto del principio di minimizzazione, con l’oscuramento del nominativo del donatore e l’inserimento della precisazione “persona fisica”;
- per le persone giuridiche e gli enti, con l’indicazione dell’importo del contributo erogato (se superiore a euro tremila nell’anno), e la denominazione della persona giuridica o dell’ente.

Le dichiarazioni di cui agli artt. 2, co. 1, n. 3, della l. n. 441/1982 e 4, co. 3, della legge n. 659/1981 sono pubblicate entro tre mesi dalla elezione nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sottosezione di primo livello “*Organizzazione*” del sito istituzionale dell’amministrazione, unitamente alle altre dichiarazioni previste dalla lettera f), co. 1, dell’art. 14 (dichiarazione reddituale e patrimoniale, dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale).

Nella sezione “*Amministrazione trasparente*” - sottosezione di primo livello “*Organizzazione*”, dove le dichiarazioni sui contributi erogati sono pubblicate, le amministrazioni danno in ogni caso evidenza della possibilità di visionare i dati oscurati mediante la messa a disposizione a coloro che ne facciano richiesta, secondo le regole in materia di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 (ferme restando le altre forme di accesso riconosciute dalla legge).

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità e della suddetta pubblicazione è dato avviso sulla G.U. della Repubblica italiana.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 luglio 2026

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente